

**SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI
CERVIGNANO DEL FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO
TAPOGLIANO, FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E
VILLA VICENTINA**

ART. 1

**ISTITUZIONE E FINALITA' DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO ASSOCIATO DEL
"CERVIGNANESE"**

1. I Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia e Villa Vicentina, facenti parte dell'Associazione Intercomunale Cervignanese, in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2011, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dall'art. 44, comma terzo, del DPR 29.09.1973, n. 600, istituiscono il Consiglio Tributario Associato nell'ambito della gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali già svolti in forma associata.
2. Il Consiglio Tributario Associato è organo consultivo delle giunte comunali degli Enti costituenti l'Associazione Intercomunale Cervignanese
3. Il Consiglio Tributario Associato supporta le giunte comunali nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con lo scopo di combattere l'evasione fiscale.

ART. 2

COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO ASSOCIATO

1. Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione dei Comuni dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dall'art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dal citato art. 18 del D.L. n. 78/2010, relative alle persone fisiche residenti nel territorio dei Comuni associati, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.
2. A tal fine, il Consiglio Tributario richiede documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici dei Comuni associati che ad altre Amministrazioni od Enti, raccoglie dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio dei Comuni associati, o che vi possiedono beni, o vi svolgono attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi, o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione.
3. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta e alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Servizi Finanziari dei

Comuni associati affinché provvedano ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS.

4. Il Consiglio Tributario esamina, altresì le segnalazioni pervenute ai Comuni, relative agli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 38, comma 4 seguenti del D.P.R n. 600/1973 che gli Uffici delle Agenzie delle Entrate intendano inoltrare ai contribuenti residenti nel territorio dei Comuni associati. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite i Servizi Finanziari di ciascun Comune associato, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

ART. 3

RUOLO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale Cervignanese svolge, attraverso direttive, le funzioni di indirizzo e di verifica sull'operato del Consiglio Tributario. A tal fine la Conferenza dedica almeno due sedute all'anno alle citate attività con l'eventuale partecipazione alle sedute del Presidente del Consiglio Tributario.
2. Il Consiglio Tributario due volte all'anno, la prima entro giugno, la seconda gennaio dell'anno successivo, invia alla Conferenza dei Sindaci, tramite il suo Presidente, apposita relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti

ART. 4

COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

1. Il Consiglio Tributario è composto da:
 - n. 2 Segretari Comunali scelti tra quelli in servizio presso i Comuni associati;
 - n. 3 Responsabili dei Servizi Finanziari scelti tra quelli in servizio presso i Comuni associati;
 - il Responsabile dell'Ufficio Comune per la gestione dei tributi dell'Associazione Intercomunale del Cervignanese;
 - il Capo Servizio dell'Ufficio Comune per la gestione dei tributi dell'Associazione Intercomunale del Cervignanese;
2. I componenti del Consiglio Tributario, eccetto il Responsabile e il Capo Servizio dell'Ufficio Comune per la gestione dei tributi, sono nominati dalla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale Cervignanese, con votazione a schede segrete e saranno scelti secondo un criterio che rispetti un'adeguata rappresentatività del territorio.
3. Per le attività svolte quali membri del Consiglio Tributario non spetta alcun compenso aggiuntivo. Le attività Consiglio Tributario si svolgeranno, di norma, nell'orario di lavoro dei suoi componenti.

ART. 5
REQUISITI E INCOMPATIBILITA'

1. Per essere nominati componenti del Consiglio Tributario occorre:
 - a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) avere un rapporto di servizio con un Comune associato.

ART. 6
DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E ORGANIZZAZIONE INTERNA

1. I Componenti il Consiglio tributario durano in carica tre anni.
2. Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario verbalizzante.

ART. 7
COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12, dell'art. 19, del D.L. n8/2010, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto

ART. 8
SEDUTE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Le sedute del Consiglio Tributario Associato non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.
2. Può invece presenziarvi senza voto deliberativo il Sindaco o un Assessore da lui delegato di uno dei Comuni associati
3. Di ciascuna seduta deve essere redatto il verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Presidente.
4. I consiglieri tributari o chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.
5. E' fatto obbligo a ciascun consigliere di assentarsi quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del codice civile ovvero di altri con i quali esista un rapporto di società in attività economiche e professionali.

ART. 9
CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale o di almeno la metà dei componenti in carica. della Conferenza stessa

2. L'avviso di convocazione va comunicato ai componenti per iscritto, tramite PEC, almeno sette giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.
3. Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune di Cervignano del Friuli, Ente Capo fila della convenzione attuativa per la gestione dei tributi..
4. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
5. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 10

RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

1. Il Consiglio Tributario Associato, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici dei Comuni aderenti alla convenzione attuativa per la gestione dei tributi e può ricevere da questi tramite motivata richiesta del Presidente copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.